

corrisposta in due tranches con scadenza 30.4.2015 e 31.10.2015, così come previsto dall'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando due motivi.

2.1. Con il primo si deduce violazione di legge quanto alla sussistenza del *fumus commissi delicti*.

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che il gestore (omissis) era tenuto a versare direttamente al concessionario tutte le somme raccolte attraverso le slot e che tali somme costituissero "denaro pubblico".

Si fa riferimento alla sentenza n. 21318 del 2018 di questa Sezione della Corte, secondo cui invece il denaro incassato all'atto della puntata non avrebbe carattere pubblico e dovrebbe considerarsi interamente di proprietà della società, anche per la parte corrispondente all'importo da versare a titolo di prelievo unico erariale.

L'impresa, si aggiunge, non avrebbe la disponibilità di denaro altrui, ma ometterebbe di versare denaro in adempimento di un'obbligazione tributaria.

Si aggiunge che, pur non volendo condividere detta impostazione, il Tribunale non avrebbe considerato che il presupposto per la determinazione delle somme sarebbe costituito dal numero delle macchine in esercizio alla data del 31.12.2014 e non in quello delle somme incassate, come invece previsto per il prelievo unico erariale; neppure sarebbe stato considerato che la legge individua il soggetto passivo di imposta non nel giocatore, ma nei concessionari della rete per la gestione telematica degli apparecchi e che i terzi incaricati della raccolta dai concessionari sarebbero solo solidalmente responsabili del recupero delle somme.

La legge di stabilità del 2016, si argomenta, avrebbe inoltre abrogato il comma 649 della legge n. 190 del 2014 introducendo una norma interpretativa (art. 1, comma 621,) in base alla quale il gestore non dovrebbe più versare al concessionario tutte le somme ricavate ma potrebbe trattenere gli importi di sua spettanza in base agli accordi con questi (così il ricorso); il soggetto che incassa la somma non avrebbe dunque il possesso del denaro per la parte da versare all'amministrazione finanziaria, ma sarebbe solo debitore nei riguardi di questa.

2.2. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge quanto alla ritenuta sussistenza della qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio in capo al gestore delle slot machine.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti di cui si dirà.

2. Il tema è solo in parte connesso con ciò che le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno spiegato con la sentenza n. 6087 del 24/09/2020, Rubbo, Rv. 280573 con cui si è chiarito che integra il delitto di peculato la condotta del gestore o dell'esercente degli apparecchi da gioco leciti di cui all'art. 110, sesto e settimo comma, TULPS, che si impossessi dei proventi del gioco, anche per la parte destinata al pagamento del Prelievo Erariale Unico (PREU), non versandoli al concessionario competente, in quanto il denaro incassato appartiene alla pubblica amministrazione sin dal momento della sua riscossione. (In motivazione, la Corte ha precisato che il concessionario riveste la qualifica formale di "agente contabile" ed è incaricato di pubblico servizio, funzione cui partecipano il gestore e l'esercente essendo loro delegate parte delle attività proprie del concessionario).

2.1. È utile ricostruire il quadro normativo di riferimento.

L'art. 1, comma 649, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)» prevedeva:

«A fini di concorso al miglioramento degli obiettivi di finanza pubblica e in anticipazione del più organico riordino della misura degli aggi e dei compensi spettanti ai concessionari e agli altri operatori di filiera nell'ambito delle reti di raccolta del gioco per conto dello Stato, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, lettera g), della legge 11 marzo 2014, n. 23, è stabilita in 500 milioni di euro su base annua la riduzione, a decorrere dall'anno 2015, delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2015:

a) ai concessionari è versato dagli operatori di filiera l'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi, al netto delle vincite pagate. I concessionari comunicano all'Agenzia delle dogane e dei monopoli i nominativi degli operatori di filiera che non effettuano tale versamento, anche ai fini dell'eventuale successiva denuncia all'autorità giudiziaria competente;

b) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, in aggiunta a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, versano altresì annualmente la somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, adottato entro il 15 gennaio 2015, previa ricognizione, sono stabiliti il numero degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, lettere a) e b), del testo unico di cui

al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, riferibili a ciascun concessionario, nonché le modalità di effettuazione del versamento. Con analogo provvedimento si provvede, a decorrere dall'anno 2016, previa periodica ricognizione, all'eventuale modificazione del predetto numero di apparecchi;

c) i concessionari, nell'esercizio delle funzioni pubbliche loro attribuite, ripartiscono con gli altri operatori di filiera le somme residue, disponibili per aggi e compensi, rinegoziando i relativi contratti e versando gli aggi e compensi dovuti esclusivamente a fronte della sottoscrizione dei contratti rinegoziati».

2.2. Successivamente, l'art. 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)» ha previsto, al comma 920, che «[i]l comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è abrogato», sicché il meccanismo del prelievo forzoso di 500 milioni di euro, secondo i criteri del censurato comma 649, cessa di operare per il 2016 ed è destinato ad avere applicazione solo per l'anno 2015, cioè solo per l'anno cui si riferiscono i fatti per cui si procede.

Il successivo comma 921 del citato art. 1 della legge n. 208 del 2015 ha aggiunto:

«Il comma 649 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si interpreta nel senso che la riduzione su base annua delle risorse statali a disposizione, a titolo di compenso, dei concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica a ciascun operatore della filiera in misura proporzionale alla sua partecipazione alla distribuzione del compenso, sulla base dei relativi accordi contrattuali, tenuto conto della loro durata nell'anno 2015».

2.3. Dunque:

a) una riduzione dei compensi e degli aggi da parte dello Stato ai concessionari e dei soggetti che, secondo le rispettive competenze, operano nella gestione e raccolta del gioco praticato mediante apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

b) un obbligo di versamento annuale per i concessionari, in aggiunta rispetto a quanto versato allo Stato ordinariamente, a titolo di imposte ed altri oneri dovuti a legislazione vigente e sulla base delle convenzioni di concessione, della somma di 500 milioni di euro, entro i mesi di aprile e di ottobre di ogni anno, ciascuno in quota proporzionale al numero di apparecchi ad essi riferibili alla data del 31 dicembre 2014;

c) un obbligo di versare ai concessionari da parte dei gestori dell'intero ammontare della raccolta derivante dal gioco, compresi i propri compensi;

d) un onere di ripartizione da parte dei concessionari con gli altri operatori della filiera delle somme residue, previa rinegoziazione dei relativi contratti, versando da parte dei concessionari gli aggi e compensi dovuti solo dopo la sottoscrizione dei contratti rinegoziati.

2.4. Alla luce di tale quadro di riferimento, nella specie si contesta al c.d. gestore (la (omissis)), cioè al soggetto che esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica degli apparecchi da intrattenimento e che provvede materialmente a prelevare le somme contenute nei singoli apparecchi, di avere omesso di corrispondere al concessionario non le somme destinate al Prelievo unico erariale conseguenti alla raccolta derivante dal gioco, ma "la quota legge stabilità", cioè l'ammontare complessivo di quanto introitato per effetto delle giocate, compreso i propri compensi, "confluite all'interno delle slot machine gestite, in modo da consentire al concessionario di versare allo Stato, in proporzione del numero di apparecchi gestiti, la somma complessiva di 500 milioni di euro.

2.5. La Corte costituzionale, intervenuta proprio in relazione alla norma in esame, con la sentenza n. 125 del 2018 ha espressamente chiarito come nella specie il legislatore abbia introdotto un prelievo forzoso in funzione della creazione di una provvista straordinaria con conseguente aggravamento degli obblighi posti a carico solo delle società concessionarie.

La Corte ha affermato testualmente che:

- nella sua originaria formulazione, cioè quella derivante dall'art. 1 della legge n. 190 di 2014, il prelievo forzoso era posto solo a carico delle società concessionarie, sulla base del criterio costituito dal numero degli apparecchi da gioco lecito riferibili a ciascuna società, poi oggetto di ricognizione, concessionario per concessionario, ad opera del decreto del direttore dell'ADM: si tratterebbe di "una sorta di sovracanoone dell'onere concessorio";

- nella originaria formulazione della norma non era invece disciplinata in alcun modo, né in alcuna misura, la traslazione di quest'onere economico sugli altri operatori della filiera del gioco lecito, essendo stato approntato, in favore delle società concessionarie, solo un meccanismo di pressione indiretta;

- i gestori ed esercenti erano infatti obbligati a versare ai concessionari tutto il ricavato del gioco lecito da essi attivato, al netto delle vincite erogate ai giocatori e del prelievo erariale unico (PREU), ma senza più la possibilità di trattenere il compenso pattuito, così invertendo il flusso dei pagamenti e del finanziamento dell'attività d'impresa, salva una non meglio precisata rinegoziazione degli accordi;

- solo successivamente il legislatore è intervenuto sull'assetto normativo descritto, innanzi tutto abrogandolo, con effetto ex nunc, sicché la disposizione censurata ha

trovato applicazione, *ratione temporis*, per un solo anno, il 2015, quello per cui si procede;

- in particolare. il legislatore è intervenuto sulla norma prevista dall'art. 1, comma 649 della legge n. 190 del 2014, con una disposizione definita interpretativa (quella di cui all'art.1, comma 921, della legge 208 del 2015, successiva al tempo in cui il reato ipotizzato si sarebbe consumato) in base alla quale l'onere del prelievo forzoso non era più a carico solo dei concessionari, ma gravava su tutti gli operatori della filiera del gioco lecito e quindi anche su esercenti e gestori. "il criterio di riparto di tale onere è basato non solo sul numero degli apparecchi riferibili ai concessionari, ma anche sulla partecipazione alla distribuzione del compenso cui ha diritto ciascun operatore della filiera secondo i relativi accordi contrattuali".

3. Rispetto a tale quadro di riferimento, il provvedimento impugnato è obiettivamente viziato, essendosi limitato il Tribunale ad affermare, da una parte, che la natura delle somme dovute e non corrisposte dal ricorrente al concessionario "comprende verosimilmente alcune quote che devono considerarsi denaro pubblico", e, dall'altra, che non potrebbe "escludersi sic e simpliciter che la somma non versata da ^(omissis) al proprio concessionario non ricomprendesse alcuni importi di natura pubblica" (così testualmente l'ordinanza a pag. 3).

Una motivazione obiettivamente sbrigativa che non affronta il tema, rilevante anche al solo fine della esatta determinazione della somma da sottoporre a sequestro, del:

a) se ed in che misura, in ragione del prelievo forzoso imposto solo al concessionario, il denaro a questi dovuto dal gestore, anche per la parte relativa al compenso di questi, possa considerarsi, in tutto o in parte, "altrui" ai fini della configurazione del peculato;

b) se, nel caso di specie, il gestore, in relazione alla legge vigente al momento in cui la condotta fu posta in essere, debba considerarsi un incaricato di pubblico servizio e se ed in che limiti il mancato versamento al concessionario dell'intero ammontare della raccolta del gioco praticato mediante i predetti apparecchi configuri una condotta appropriativa o un inadempimento.

Ne discende che l'ordinanza impugnata deve essere annullata; il giudice del rinvio, alla luce dei principi indicati, verificherà se ed in che misura sia configurabile il reato in relazione al quale il sequestro è stato disposto.


P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Novara competente ai sensi dell'art. 324, comma 5, c.p.p.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2020.

Il Consigliere estensore

Pietro Silvestri



Il Presidente

Giorgio Fidelbo

